

Nota informativa FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO - Piazza G.G. Belli, 2 Roma
Presidenti Nazionali: FIGISC - LUCA SQUERI - ANISA - STEFANO CANTARELLI
Segretario Nazionale: Fabrizio PARROTTA - Segreteria: Catia Cenciarelli
Ufficio Studi & Comunicazione: Giorgio Moretti
Telefono: 06 5866351 / 06 5866417 - Fax 06 58331724
e-mail Figisc: figisc@confcommercio.it e-mail Anisa: anisa@confcommercio.it
www.figisc.it

pagine 4

VERTENZA ENI: I PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI CONTENUTI CONTRATTUALI

Si riportano, di seguito, alcuni dei passaggi contenuti nel documento unitario che le tre Associazioni di categoria hanno inviato al Ministero dello sviluppo economico in riferimento al tavolo di mediazione della vertenza con ENI.

✓ In relazione all'ipotesi di confronto sulle innovazioni di natura contrattuale (clausola di recesso con indennizzo per il Gestore/meccanismi di incentivazione commerciale) le scriventi Federazioni, di seguito, precisano i "principi fondamentali" che le medesime considerano avente carattere dirimente ed essenziale per il buon esito della trattativa su un eventuale Accordo interprofessionale avente come oggetto le predette tematiche:

⇒ il principio dell'impegno contestuale da parte dell'Azienda, a riservare la conduzione diretta di impianti attraverso l'utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione ad un circoscritto numero di casi, utilizzati esclusivamente a scopi di sperimentazione e formazione; tale impegno dovrà trovare adeguata collocazione nell'Accordo, definendo, contestualmente, tempi e modalità per l'attuazione di un piano di rassegna ai Gestori per quegli impianti attualmente condotti direttamente attraverso i citati contratti di associazione in partecipazione;

⇒ il principio di "sperimentabilità" delle innovazioni contrattuali eventualmente introdotte, in relazione alla clausola di recesso anticipato con indennizzo per il Gestore; tale carattere di sperimentazione è da ritenersi correlabile ad un monitoraggio costante dei suoi effetti e risultati ed a una sua rinegoziazione - di concerto con codesto Ministero - al termine del periodo di vigenza dell'eventuale relativo Accordo; tale principio va adeguatamente correlato tra enunciazioni dell'Accordo e clausola contrattuale per i suoi effetti di validità temporale;



⇒ il principio di "aderenza al quadro normativo di riferimento" che, attualmente, rende necessario la definizione di un Accordo Interprofessionale specifico, per rendere compatibile l'introduzione della suddetta clausola di recesso; tale principio si concretizza nella condivisione/previsione, da inserirsi nei contenuti dell'Accordo, di criteri, modalità e procedure ai fini dell'esercizio ed applicazione della clausola di recesso con indennizzo per i Gestori, tale principio implicando che la validità della clausola sussiste in quanto permangano in vigenza la con-

trattazione nazionale e gli Accordi interprofessionali;

- ⇒ il principio della "non responsabilità del Gestore per fattori non direttamente dipendenti dalla sua condotta imprenditoriale" rispetto all'applicazione sia della clausola di recesso con indennizzo per il Gestore, sia dei meccanismi di incentivazione commerciale; il Gestore – stante il rapporto contrattuale ed economico che lo vincola – può essere chiamato a rispondere solo dei propri comportamenti e in un contesto di procedure e modalità dal medesimo sempre verificabili, quali che siano i fattori di ordine qualitativo e/o quantitativo connessi sia al recesso contrattuale che all'incentivazione commerciale;
- ⇒ il principio della "condivisione, trasparenza, oggettività dei criteri e delle relative modalità di rilevazione/contestazione" di ordine qualitativo e/o quantitativo che costituiscono fattore di valutazione ai fini dell'applicabilità della clausola di recesso o, per contro, dei meccanismi di incentivazione; tale principio implica che detti criteri e modalità siano condivisi e contenuti nell'Accordo Interprofessionale e siano riconoscibili con riferimento certo a ciascuna singola gestione;
- ⇒ il principio della condivisione di un "protocollo procedurale" che disciplina l'esercizio del diritto del Gestore ad essere informato ed a poter controdedurre valutazioni negative da parte dell'Azienda e/o suoi incaricati ed il diritto ad avvalersi dell'assistenza delle Associazioni di categoria in tutte le fasi previste dal protocollo di verifica, con particolare riferimento al diritto, ove maturassero le condizioni per un esercizio da parte dell'Azienda del diritto di recesso, di deferire il caso alla Direzione aziendale, sempre con l'assistenza delle O.O.S.S.;
- ⇒ il principio della "reciprocità", in relazione sia alla clausola di recesso, che alla penalizzazione di eventuali inefficienze e performance negative;

⇒ il principio di "certezza dell'indennizzo per il Gestore", ovvero l'oggettiva ed esplicita valorizzazione economica dell'indennizzo spettante nel caso di esercizio della facoltà di recesso, parametrata in funzione: a) della classe di erogato dell'impianto; b) degli anni residui di contratto; c) della tipologia dell'impianto in relazione alle attività *non oil*; d) dell'anzianità professionale del Gestore.

ALTA LOMBARDIA: CONFERMATI ED ESTESI GLI SCONTI DI PREZZO ALLA FRONTIERA ELVETICA

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2009 il decreto del Ministero delle Finanze 25 febbraio 2009 che detta le norme di attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante *"Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione"*.

Nel commentare il provvedimento, Daniela MARONI, Vicepresidente Nazionale di FIGISC e Presidente della Federazione della provincia di Como – che ha speso da sempre impegno e determinazione prima, alla fine degli anni Novanta, per ottenere l'attivazione degli sconti e più recentemente per salvaguardare e migliorare il provvedimento -, esprime la più viva soddisfazione della categoria:

"Salvare il meccanismo di compensazione del divario di prezzo dei carburanti tra la Svizzera e le aree confinarie delle province di Como, Sondrio e Varese, cioè lo sconto accordato ai residenti sin dal 1° luglio 2000, è stato un obiettivo fondamentale di tutela del tessuto economico e sociale di questa parte del territorio lombardo e di un tanto dobbiamo essere riconoscenti a coloro che, in Regione ed in Parlamento,

hanno lavorato con grande impegno per questo importantissimo risultato."

Spiega Daniela Maroni che *"Il divario medio tra il prezzo nazionale e quello elvetico nell'ultimo biennio si era attestato su circa 26-27 eurocent/litro, solo in parte compensati dallo sconto medio di circa 15 eurocent che veniva applicato con le norme previgenti. Secondo la Presidente FIGISC, almeno tre erano quindi le priorità di intervento: "Si trattava di reperire le risorse per mantenere continuità al provvedimento, e, allo stesso tempo, per evitare ulteriori flessioni del venduto, di rendere lo sconto più competitivo, ma anche più flessibile, e non bloccato come in precedenza, rispetto alle reali variazioni del gap tra i prezzi concorrenti di frontiera. Ed era anche necessario estendere lo sconto, almeno nelle aree più prossime al confine, anche al prodotto gasolio, che, rispetto ad anni meno recenti, ha fatto rilevare nell'ultimo biennio un delta con quello della concorrenza svizzera nell'ordine dei 10-11 eurocent /litro."*



Daniela Maroni e Ivano Casolo

Il decreto appena pubblicato, infatti, destina alle regioni Piemonte e Lombardia una quota aggiuntiva di compartecipazione all'Iva per consentire di applicare gli sconti sui carburanti già vigenti nelle zone di confine con la Svizzera e consentire, con un provvedimento di tutela del mercato e non di agevolazione, di combattere il

fenomeno dell'evasione dei consumi con il pieno transfrontaliero.

L'articolo 2-ter della Legge 189/2008, così disponeva:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione situate nel territorio elvetico, è attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.
2. La riduzione del prezzo alla pompa del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali può essere disposta dalle regioni confinanti con la Confederazione elvetica, non facente parte dell'Unione Europea, con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.

CANTARELLI (ANISA): E' ORA DI RAGIONARE DI RISTRUTTURAZIONE ANCHE PER LA RETE AUTOSTRADALE

"Se finora si è sempre ritenuto che per le autostrade non fosse neppure il caso di affrontare quello che per la rete ordinaria è una questione ormai datata, cioè quello del numero dei punti vendita e della loro efficienza, sarà il caso di cominciare a riflettervi assai seriamente e con urgenza".

A porre senza mezzi termini il problema di una "ristrutturazione" della rete distributiva autostradale è il Presidente nazionale ANISA, **Stefano CANTARELLI**, che così analizza sinteticamente la situazione:

"In quattro anni (dal 2003 al 2007) la rete autostradale ha perso circa mezzo miliar-do di litri di vendite (circa 560 milioni di litri in meno di benzine, compensati in mi-nima parte dai 76 milioni di litri di gasolio venduti in più), pari ad una flessione del-11,41 %, un dato senz'altro peggiorato nel 2008, anche se abbiamo finora solo un dato generale che comprende tutta la re-te, ordinaria ed autostradale, e che marca un - 6,75 % per le benzine ed un - 0,14 % per il gasolio. In ogni caso un dato negativo. In questi stessi anni, la rete ordinaria, per dare un termine di paragone, ha diminuito le sue vendite in misura non superiore all'1,97 %. Una situazione decisamente preoccupante."



Stefano Cantarelli, Presidente ANISA

Il Presidente ANISA sottolinea criticamente anche la situazione relativa alla dotazione dei punti vendita sulla rete: *"Su una dotazione infrastrutturale di circa 6.250 chilometri abbiamo più di 460 aree di servizio, con una dotazione media di una AdS ogni 27 chilometri lineari in ciascun senso di marcia, valore che sale a 28,5 se si prescinde dalle tangenziali. Ma, se si va a guardare nel dettaglio, si trovano dotazioni - specie nelle tangenziali delle maggiori città - nell'ordine di una AdS ogni 8, 7 e perfino 5 chilometri lineari, mentre sono rare le tratte che hanno una dotazione uguale o superiore ai 40 chilometri, un valore che dovrebbe essere la normalità, almeno sulla rete autostradale vera e propria".*

La risultante di questi fattori negativi si riflette inevitabilmente sugli erogati, sui quali Cantarelli spiega che *"Quattro regioni (Trentino Alto Adige, Molise, Puglia e Valle d'Aosta) registrano erogati medi per impianto inferiori ai 5 milioni di litri e altre cinque (Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Sicilia) stanno sotto i 7 milioni per impianto. L'erogato medio Italia è stato nel 2007 di poco più di otto milioni di litri, con una diminuzione di oltre il 2 % rispetto all'anno precedente. Ma giungono con sempre maggior sequenza segnalazioni di impianti che sono precipitati ad erogati molto minori di quelli minimi segnalati più sopra. E' ora di affrontare la 'ristrutturazione' e di mettere in moto strumenti che assistano le gestioni in questa fase di flessione del mercato."*

"E' finita da tempo la fase dell'espansione senza programmi" conclude il Presidente ANISA "e la cosa peggiore è che, mentre cala a vista d'occhio l'appel della rete, non si parla nemmeno di investimenti ed iniziative strutturali per il rilancio e l'unica progettualità emergente, purtroppo, rimane quella dell'aggressività dei concessionari sulle royalties da lucrare e la scritterata adesione delle aziende petrolifere ad una siffatta deriva."

QUOTE ASSOCIATIVE ANISA 2009

Come ogni anno, è in corso la campagna di adesione all'ANISA Confcommercio. La Presidenza, pertanto, invita anzitutto i Gestori già aderenti negli anni scorsi a rinnovare la propria quota associativa per l'anno 2009, nonché a far crescere l'associazione di categoria con l'adesione di altri colleghi.

Il contributo (60 euro per milione di litri erogati) può essere versato sul relativo conto ANISA, corrente presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia 132, ABI 08327 CAB 03247 c/c 47294. Il codice IBAN è:

IT 32 I 08327 03247 00000000 47294